Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno 68° — **Roma - Giovedì, 14 luglio 1927 - Anno V** — **Numero 161**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1460.

LEGGE 16 giugno 1927, n. 1151.

Conversione in legge del R. decreto-legge 25 novembre 1926, n. 2108, portante parziale deroga al R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1577, relativo alla sospensione delle modificazioni alle piante organiche degli impiegati degli enti locali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 25 novembre 1926, n. 2108, portante parziale deroga al R. decreto legge 16 agosto 1926, n. 1577, relativo alla sospensione delle modificazioni alle piante organiche degli impiegati degli enti locali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 16 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1461.

LEGGE 23 giugno 1927, n. 1152.

Conversione in legge del R. decreto-legge 30 gennaio 1927, n. 214, concernente l'estensione agli impiegati degli enti locali delle disposizioni contenute negli articoli 51, quarto comma, e 52 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, modificati dal R. decreto 6 gennaio 1927, n. 57.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 30 gennaio 1927, n. 214, concernente l'estensione agli impiegati degli enti locali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza delle disposizioni contenute negli articoli 51, quarto comma, e 52 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, modificati dal R. decreto 6 gennaio 1927, n. 57.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 23 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1462.

REGIO DECRETO 2 giugno 1927, n. 1150.

Revoca della concessione fatta a Camere di commercio e a Cattedre ambulanti di agricoltura di spedire senza francatura, e verso pagamento di un canone annuo, il loro carteggio ordinario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1995, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;
Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1207;
Considerato che in seguito a revisione non è stata riconosciuta giustificata la concessione di cui attualmente godono le Camere di commercio e le Cattedre ambulanti di agricoltura di spedire senza francatura, mediante canone, il loro carteggio ordinario;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per le finanze e per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Con effetto dal 1° luglio 1927 è revocata, nei riguardi degli Enti qui sotto indicati, la concessione accordata in virtù dell'art. 7 del R. decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1995, di spedire senza francatura, mediante il pagamento a proprio carico di un canone annuo globale, il loro carteggio ordinario nei modi e nei limiti in vigore per l'inoltro in esenzione:

1° Camere di commercio di: Ancona, Ascoli Piceno, Chieti, Cremona e Rovereto;

2° Cattedre ambulanti di agricoltura di: Aquila, Benevento, Cuneo-Mondovì, Roma, Spoleto, Teramo e Torino.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 262, foglio 32. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1463.

REGIO DECRETO 12 maggio 1927, n. 1060.

Erezione in ente morale dell'Istituto di storia delle scienze presso la Regia università di Firenze.

N. 1060. R. decreto 12 maggio 1927, col quale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Istituto di storia delle scienze presso la Regia università di Firenze viene eretto in ente morale e se ne approva lo statuto relativo.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1927 - Anno V

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1927.
Disciplina del servizio dei ripopolamenti ittici.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Ritenuta la necessità di disciplinare il servizio dei ripopolamenti ittici;

Visto l'art. 3 della legge 24 marzo 1921, n. 312, sulla pesca e sui pescatori, e l'art. 22 del relativo regolamento, approvato con R. decreto 29 ottobre 1922, n. 1647;

Decreta:

Art. 1.

I comuni, le cattedre ambulanti di agricoltura, i comizi agrari, le società di pesca, i sindacati, gli altri enti in genere, ed i privati che intendano di ottenere materiale ittico per ripopolare acque pubbliche, non soggette a diritti esclusivi od a concessioni di pesca, debbono rivolgere regolare domanda al Ministero dell'economia nazionale non oltre il 31 luglio di ogni anno.

La domanda deve contenere le seguenti indicazioni:

a) le specie ed i quantitativi delle uova da incubare, o del novellame da seminare;

b) i laghi, i fiumi, o torrenti, le valli salse, gli stagni, o paludi, ove saranno eseguiti i ripopolamenti;

c) allorchè trattisi di novellame da semina, la stazione ferroviaria più prossima alle acque da ripopolare, e le distanze che la separano da esse.

Art. 2.

Le domande che siano giudicate meritevoli di accoglimento vengono dal Ministero comunicate, a seconda della rispettiva circoscrizione, ai direttori dei Regi stabilimenti ittiogenici.

I Regi stabilimenti ittiogenici compileranno, entro il mese di settembre, il programma da svolgere nella prossima campagna ittiogenica.

Il programma deve principalmente considerare:

a) le specie ed i quantitativi di materiale ittico da fornire ai richiedenti di cui al precedente art. 1;

b) le operazioni da compiere di iniziativa;

c) gli incubatori da tenere in funzione nel corso della campagna e le specie ed i quantitativi di materiale ittico che potrà esser prodotto;

d) le specie ed i quantitativi di materiale da acquistare presso privati produttori.

Nell'approvare, con le eventuali modifiche, i programmi, il Ministero determina quali delle forniture di cui alla lettera a) debbono essere eseguite gratuitamente, e quali a pagamento, totale o parziale.

Art. 3.

Ai quantitativi del materiale da distribuire, o da seminare direttamente, conforme alle lettere a) e b) del precedente articolo, i direttori apportano, nel rispettivo programma, un aumento del venti per cento, destinato:

a) a forniture per ripopolamento di acque private, o di acque pubbliche soggette a diritti esclusivi od a concessioni di pesca, da eseguire soltanto quando, nel corso della campagna ittiogenica, il Ministero riconosca che gli interessati non hanno modo di provvedere direttamente. Tali forniture saranno sempre fatte a pagamento totale;

b) a forniture o semine, non previste nei programmi, che, a giudizio dei direttori dei Regi stabilimenti ittiogenici, e sotto la loro responsabilità, si renda indispensabile di eseguire d'urgenza, all'infuori della preventiva autorizzazione del Ministero.

Delle forniture o semine, contemplate dalla lettera b), i direttori danno di mano in mano comunicazione al Ministero con le opportune giustificazioni, e proponendo, ove ne sia il caso, che la fornitura sia fatta gratuitamente.

Art. 4.

Nei casi di forniture a pagamento totale, l'importo è costituito dal prezzo di costo della partita di materiale fornito, aumentato delle spese di trasporto, ed, eventualmente di scorta, se il ritiro non sia fatto presso il Regio stabilimento ittiogenico o presso le sue succursali.

Nei casi di forniture a pagamento parziale, il Ministero determina, di volta in volta, la percentuale del predetto importo, da addebitare ai destinatari del materiale.

Le somme debbono essere versate in Tesoreria, in conto « Entrate eventuali » e le quietanze relative essere esibite ai direttori dei Regi stabilimenti ittiogenici.

Art. 5.

Nel dar corso alle forniture di materiale ittico ad enti od a privati, a norma dei precedenti articoli, i direttori dei Regi stabilimenti ittiogenici deliberano quali partite del materiale debbano essere scortate, e quali spedite senza scorta.

Il ritiro di queste ultime alla stazione ferroviaria ed il trasporto a destinazione restano a cura ed a carico del richiedente, che deve attenersi alle norme e prescrizioni del direttore del Regio stabilimento ittiogenico.

Art. 6.

Gli enti ed i privati, ai quali sia stato fornito materiale ittico, hanno l'obbligo di riferire a tempo debito, al direttore del Regio stabilimento ittiogenico, sui risultati dei ripopolamenti eseguiti. A coloro che non abbiano ottemperato a tale obbligo, non può esser fornito dai Regi stabilimenti ittiogenici altro materiale, nè gratuitamente, nè a pagamento. In via di massima, e salvo per determinate specie, le forniture ad uno stesso ente o privato non potranno essere fatte per un periodo superiore a tre anni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 13 giugno 1927 - Anno V

Il Ministro: BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1927.
Autorizzazione alla Banca vercellese di Vercelli ad aprire una filiale in Langosco.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511, portante provvedimenti per la tutela del risparmio;

Veduto il R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, col quale furono emanate le norme regolamentari per l'esecuzione del Regio decreto-legge suddetto;

Sentito il parere dell'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca vercellese di Vercelli è autorizzata ad aprire una propria filiale in Langosco (Pavia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 giugno 1927 - Anno V

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1927.
Autorizzazione alla Banca popolare cooperativa anonima di Novara ad istituire una filiale in Ciriè.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511, portante provvedimenti per la tutela del risparmio;
Veduto il R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, col quale furono emanate le norme regolamentari per l'esecuzione del Regio decreto-legge suddetto;
Sentito il parere dell'Istituto di emissione;

Decreta:

Articolo unico.

La Banca popolare cooperativa anonima di Novara è autorizzata ad istituire una propria filiale in Ciriè.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 giugno 1927 - Anno V

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1927.
Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Parma ad istituire una propria agenzia in Calestano.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il R. decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 269, che reca modificazioni alle norme vigenti sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di 1ª categoria;
Sentito il parere dell'Istituto di emissione;

Decreta:

Articolo unico.

La Cassa di risparmio di Parma è autorizzata ad istituire una propria agenzia in Calestano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 maggio 1927 - Anno V

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicazioni.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze con nota in data 12 luglio 1927, n. 1075, ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1033, recante disposizioni concernenti la corrispondenza commerciale e le scritture private nei riguardi delle leggi del registro e del bollo.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze il giorno 2 luglio 1927 ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati i seguenti disegni di legge:

1° Conversione in legge del R. decreto-legge 19 maggio 1927, n. 853 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 giugno 1927, n. 135) riguardante modificazione all'art. 12 del R. decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1613, concernente le sovrimposte fondiarie.

2° Conversione in legge del R. decreto-legge 19 maggio 1927, n. 855 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 giugno 1927, n. 135) riguardante la misura della imposta sui terreni per le valli da pesca di proprietà del comune di Comacchio.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO Div. I PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite
del 13 luglio 1927 - Anno V

Francia	72.01	Oro	355.21
Svizzera	354.14	Belgrado	32.35
Londra	89.373	Budapest (pengo)	3.20
Olanda	7.37	Albania (Franco oro)	357.25
Spagna	314.65	Norvegia	4.75
Belgio	2.56	Svezia	4.92
Berlino (Marco oro)	4.37	Polonia (Sloty)	205 —
Vienna (Schillinge)	2.60	Danimarca	4.90
Praga	54.40	Rendita 3,50 %	64.675
Romania	11.40	Rendita 3,50 % (1902)	58
Russia (Cervonetz)	95.50	Rendita 3 % lordo	37.65
Peso argentino oro	17.84	Consolidato 5 %	74.825
Peso argentino carta	7.85	Obbligazioni Venezie 3,50 %	62.85
New York	18.409		
Dollaro Canadese	18.40		

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma - Stabilimento Poligrafico dello Stato.